

Bruxelles, 3 novembre 2021
(OR. en)

13084/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0311(NLE)**

**VISA 216
MIGR 242
COEST 254**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti – Adozione

1. Il 29 settembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti¹.
2. Il 13 ottobre 2021 il gruppo "Visti" ha dato il suo accordo su tale proposta.
3. La decisione in oggetto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio². L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Doc. 12357/21.

² Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione in oggetto, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
5. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio in oggetto, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel doc. 12825/21.

La decisione del Consiglio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale secondo le procedure applicabili.
